SENTENZA N. 1

ANNO 2015

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 458 del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447) e dell’art. 1, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448!vig=2015-01-22), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ….

*Ritenuto in fatto*

1.– Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013, ha sollevato, in riferimento agli artt. [3](http://www.giurcost.org/fonti/parametri/003.pdf), [24](http://www.giurcost.org/fonti/parametri/024.pdf) e [31 Cost.](http://www.giurcost.org/fonti/parametri/031.pdf), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 del cpp e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i Minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza preliminare».

Il Giudice per le indagini preliminari rimettente premette che, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto di procedere con giudizio immediato nei confronti dell’imputato K.A. «per i reati di ricettazione descritti in imputazione».

Il difensore munito di procura speciale aveva chiesto il rito abbreviato, che era stato disposto con decreto dal giudice dell’udienza preliminare e il relativo giudizio - svolto davanti al giudice collegiale minorile per l’udienza preliminare- si era concluso con una sentenza di condanna alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione.

In seguito all’impugnazione del difensore dell’imputato, la Corte d’appello di Bologna, il 21 novembre 2012, aveva annullato la sentenza del giudice dell’udienza preliminare «per difetto di competenza funzionale», ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera *a*), e 179 cod. proc. pen., e la Corte di cassazione, con sentenza del 12 luglio 2013, aveva rigettato il ricorso proposto dalla Procura generale.

Nel giudizio di rinvio davanti al rimettente Giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 458 cod. proc. pen.

In punto di rilevanza, il giudice *a quo* sottolinea che dalla risoluzione della questione di cosktituzionalità dipende la composizione (monocratica o collegiale) dell’organo giudicante e dunque la stessa validità del processo.

Secondo tale giudice, non sarebbe possibile dare un’interpretazione adeguatrice delle norme sospettate di incostituzionalità, perché il dato normativo non si presta ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo, «se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte», secondo cui, «in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l’udienza preliminare».

Il giudice rimettente osserva che, nel procedimento penale con imputati minorenni, la delicatezza della materia e la peculiarità delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione hanno indotto il legislatore a garantire al «fanciullo» un giudice minorile specializzato, la cui composizione collegiale è resa necessaria dall’esigenza di fornire all’organo giudicante l’apporto di giudici laici.

La normativa sarebbe dunque in contrasto con l’art. 3, Cost., perchè darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio abbreviato dinanzi al giudice per le indagini preliminari in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 458 cpp, e «quelli sottoposti al giudizio collegiale del tribunale per i minorenni», pur essendo, gli uni come gli altri, su un piano di sicura parità quanto all’esigenza di recupero e di reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento davanti all’organo specializzato, in composizione collegiale…………………

*Considerato in diritto*

1.– Con tre distinte ordinanze del 27 novembre 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del d.P.R 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, in caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari «e non quella del Tribunale per i minorenni nella composizione collegiale prevista per l’udienza preliminare».

Ad avviso del giudice rimettente, sussisterebbe la violazione dell’art. 3 Cost., perchè vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i minori assoggettati al giudizio abbreviato dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 458 cod. proc. pen., e «quelli sottoposti al giudizio collegiale del tribunale per i minorenni», pur essendo tutti su un piano di parità quanto all’esigenza di recupero e di reinserimento sociale, maggiormente garantita dal procedimento avanti all’organo specializzato in composizione collegiale.

Si configurerebbe anche la violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., in quanto, svolgendo il giudice minorile una precisa funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell’adolescente, la previsione di un’eccezione alla sua generale composizione collegiale finirebbe per configurarsi come un ostacolo a tale sviluppo.

Inoltre, sarebbe violato l’art. 31 Cost., essendo il giudice minorile, a differenza del tribunale ordinario, specificamente diretto alla protezione della gioventù.

Infine, le norme impugnate sarebbero in contrasto con l’art. 24, secondo comma, Cost., perchè il minore, per effetto della denunciata norma, non potrebbe avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale.

2.– I giudizi propongono questioni identiche in relazione alle medesime norme e vanno di conseguenza riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con un’unica pronuncia.

3.– Nei tre casi oggetto delle ordinanze di rimessione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il giudizio immediato, e gli imputati avevano successivamente chiesto il rito abbreviato. Il relativo giudizio si era svolto davanti al giudice collegiale minorile per l’udienza preliminare e si era concluso con la condanna dei minori.

La Corte d’appello di Bologna aveva annullato le sentenze «per difetto di competenza funzionale del giudice» e la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso della Procura generale contro tale decisione, affermando, in conformità con un orientamento giurisprudenziale costante, che, rispetto al giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza appartiene al giudice monocratico per le indagini preliminari e non a quello collegiale per l’udienza preliminare.

Il rinvio operato dall’art. 1del d.P.R. n. 448 del 1988, al cpp fa ritenere, secondo questa giurisprudenza, che anche nel processo minorile debba trovare applicazione l’art. 458 cod. proc. pen., a norma del quale, per il giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari.

L’orientamento giurisprudenziale in questione è stato di recente superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, con l’affermazione che «Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-*bis*, comma 2, dell’ordinamento giudiziario» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2014, n. 18292).

Il principio affermato dalle sezioni unite non può tuttavia trovare applicazione da parte del giudice rimettente, che, a norma dell’art. 25 cpp, è vincolato dalla decisione sulla competenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio *a quo*, sicché la questione di legittimità costituzionale non è divenuta priva di rilevanza in seguito alla sopravvenienza giurisprudenziale. Piuttosto si deve rilevare che è il vincolo dell’art. 25 cod. proc. pen. a porre un problema di ammissibilità, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dall’effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione in materia di competenza, stabilito dall’art. 25 cpp, «discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio *a quo*»

A ben vedere il giudice rimettente non propone una questione di competenza ma, deducendo la violazione degli artt. 3, 24 e 31 Cost., sostiene che nel processo minorile il giudice per le indagini preliminari, per la sua struttura monocratica, non è idoneo a svolgere il giudizio abbreviato.

La questione riguarda quindi la composizione dell’organo, non solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto perché tale carattere lo priva dell’apporto degli esperti che compongono, invece, il collegio del giudice minorile dell’udienza preliminare e svolgono il giudizio abbreviato quando questo, come avviene normalmente, è richiesto nell’udienza preliminare. Lo stesso tipo di giudizio, a seconda del momento processuale in cui è richiesto, viene svolto da due organi strutturalmente diversi, e uno solo di questi, cioè quello collegiale, avrebbe, secondo il giudice rimettente, caratteristiche che lo rendono idoneo a giudicare i minori.

4.– Sotto questo aspetto la questione è ammissibile e fondata.

5.– Questa Corte ha avuto modo di sottolineare come il principio costituzionale espresso dall’art. 31, secondo comma, Cost., «richieda l’adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante

Ciò posto, la Corte ha considerato preminente, «la finalità perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni» ed ha aggiunto: «“Il tribunale per i minorenni – si legge nella relazione del Consiglio superiore della magistratura per il 1971 sullo stato della giustizia – fu istituito proprio perché si ritenne che il minore, spesso portato al delitto da complesse carenze di personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali, dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la personalità del minore al fine di individuare il trattamento rieducativo più appropriato"».

L’interesse del minore nel procedimento penale minorile, pertanto, «trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)» e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell’udienza preliminare, formato «da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna». Per la loro specifica professionalità, che assicura un’adeguata considerazione della personalità e delle esigenze educative del minore, i due esperti che affiancano il magistrato contribuiscono anche all’osservanza del principio di minima offensività, che impone di evitare ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative.

Il giudizio abbreviato, di cui è prevista l’adozione sia nell’udienza preliminare, sia in seguito a un giudizio immediato, può dar luogo non solo a una sentenza di proscioglimento o a una sentenza di condanna, come quelle pronunciate nei giudizi *a quibus*, ma anche alla sospensione del processo con messa alla prova e ad altre definizioni particolari che caratterizzano il processo minorile, come le sentenze di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.

Perciò il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell’udienza preliminare, sia del dibattimento. I suoi esiti possono, dunque, essere i più diversi e tutti richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato nel modo che si è detto. Si tratta di decisioni che non sono sostanzialmente diverse se vengono prese nel giudizio dibattimentale o nel giudizio abbreviato, così come non lo sono se vengono prese nel giudizio abbreviato disposto nell’udienza preliminare o in quello disposto dopo il decreto di giudizio immediato. È dunque manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell’udienza preliminare. Infatti, come hanno osservato le sezioni unite della Corte di cassazione, è il «peculiare “contenuto decisorio” degli esiti del giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale dell’organo giudicante, non la sede formale in cui questi si innestano» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2014, n. 18292).

Fondatamente il giudice rimettente ha dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., per la struttura monocratica, anziché collegiale, del giudice del giudizio abbreviato richiesto dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato. La sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice collegiale dell’udienza preliminare, sicché la diversa composizione dell’organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell’interesse del minore, la cui tutela è affidata di norma alla struttura collegiale di tale organo. Questa composizione dipende infatti da mere evenienze processuali e soprattutto dalla determinazione discrezionale del pubblico ministero di esercitare l’azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.

6.– Deve quindi dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 cpp. e dell’art. 1del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevedono, in base alla regola di diritto che vincola il giudice rimettente, che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-*bis*, comma 2, del r.d. n. 12 del 1941.

7.– Le censure riferite agli altri parametri restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-*bis*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

**DOMANDE**

1. Perché nella pronuncia in esame il giudice *a quo* non pratica l’interpretazione conforme a Costituzione?
2. Quale problema si verifica in relazione alla rilevanza della questione?
3. Come viene superato dalla Corte costituzionale?
4. Se la Corte avesse ritenuto la questione irrilevante che decisione avrebbe assunto e che effetti essa avrebbe avuto sul giudizio *a quo*?
5. In base a quale parametro la questione viene accolta? Che fine fanno gli altri parametri evocati?
6. Quale risulta il motivo ultimo dell’incostituzionalità (riassumerlo in poche righe) e in quale modo viene utilizzato l’art. 3 Cost.?
7. Il dispositivo contiene una parte additiva? Se sì quale? Esiste anche una parte demolitoria? Se sì quale?
8. A quale tipologia di sentenza appartiene la decisione 1/2015?